



APPENDICE 8 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER ESAMI DI IDONEITÀ ED INTEGRATIVI

approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 10/06/2017

Art 1 (definizioni)

- **Esame preliminare all'Esame di Stato:** lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM). L'ufficio scolastico Provinciale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati che avranno tempo fino al 25 gennaio per regolarizzare la domanda. Il candidato esterno in possesso dell'idoneità alla classe quinta, prima di accedere agli Esami di Stato, dovrà sostenere nel mese di maggio un esame su tutte le materie della classe quinta. Il candidato non ancora in possesso dell'idoneità alla classe quinta, prima di accedere all'Esame di Stato, nel mese di maggio, dovrà sostenere anche l'esame sulle materie delle classi precedenti alla classe quinta. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5^a, 4^a, 3^a)
- **Esame integrativo:** consiste in prove che si svolgono, presso la scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nel programma del corso di studi di provenienza. Viene svolto per l'accesso alla classe successiva a quella di cui si ha la promozione in caso di cambio di indirizzo o tipo di scuola.
- **Esame di idoneità:** consiste in prove che si svolgono presso la scuola di destinazione, **prima dell'inizio delle lezioni**, su tutte le materie/contenuti, non affrontati nella scuola di provenienza, della classe/i precedente/i a quella a cui si chiede di accedere.

La domanda di iscrizione, corredata da un contributo di €30,00, va presentata entro il termine di scadenza delle iscrizioni indicate all'O.M. annuale relativa alle procedure di iscrizione.

Le domande tardive saranno accolte entro il termine perentorio del 10 agosto.

Art. 2 (studenti iscritti alla classe prima. Sintesi della procedura per iscrizione tardiva)

Gli studenti iscritti alla classe prima possono richiedere il passaggio ad altro indirizzo/tipo di scuola, devono pertanto contattare il docente della propria scuola che si occupa di tali procedure, evidenziando il proprio disagio e individuando la scuola di destinazione. La scuola di provenienza invierà alla medesima una formale richiesta di accoglienza. Successivamente la Dirigenza verificherà la possibilità di accoglienza in base alle proprie capacità di ricezione e procederà all'iscrizione richiedendo tutti i documenti previsti per il trasferimento. Termine ultimo per tale procedura presso la nostra scuola è il 31 gennaio, salvo casi particolari di cambio di residenza.

Art. 3 (studenti iscritti a classi successive alla prima. Sintesi della procedura per iscrizione tardiva)

Sono ammessi passaggi interni "in entrata", senza alcun esame da sostenere, solo nel caso di assoluta coerenza fra i 2 percorsi formativi, quello di provenienza e di destinazione. Si effettua entro il 31 gennaio, salvo casi particolari di cambio di residenza

Art. 4 (tempistica per gli esami di idoneità ed integrativi)

- a) Le domande di ammissione agli esami di idoneità vanno presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni (O.M. 90/01 art 18). Chi si è ritirato entro il 15 marzo deve presentare tale domanda entro il 31 marzo.

Domande tardive possono essere prese in considerazione se compatibili con l'organizzazione della scuola.



Gli studenti non ammessi alla classe successiva a giugno dell'anno corrente possono presentare domanda di esami di idoneità entro il 10 agosto dello stesso anno. Coloro che invece hanno riportato la sospensione del giudizio per debiti da recuperare, dovranno entro il 10 agosto produrre una domanda di preiscrizione e sosterranno gli esami con riserva. N.B: si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto per i candidati con sospensione del giudizio, la partecipazione agli esami integrativi/idoneità potrà avvenire solo se il candidato ha superato presso la scuola di provenienza gli esami per colmare i debiti.

- b) Gli esami hanno luogo nella prima decade di settembre, il calendario delle prove d'esame è stabilito ogni anno e affisso all'albo sul sito dell'istituto entro la fine del mese di agosto. In casi eccezionali e opportunamente documentati è possibile indire sessioni suppletive per gli esami integrativi, entro il termine perentorio del 30 novembre di ciascun anno scolastico.
- c) I documenti da presentare sono tutti quelli previsti dalla normativa in vigore.
- d) La scuola analizza le domande e nomina una o più commissioni a seconda delle esigenze. Si possono stabilire contatti con lo studente per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.
- e) La scuola predispone l'elenco dei candidati e delle materie su cui si svolge l'esame per la classe di destinazione. Le prove possono essere scritte e/o orali. La correzione delle prove può avvenire per sottocommissioni.
- f) La valutazione finale viene opportunamente verbalizzata. Lo studente viene ritenuto idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie oggetto dell'esame.
- g) I risultati vanno pubblicati al più presto all'interno degli spazi scolastici.

Art. 5 (composizione delle Commissioni)

Le commissioni, formate da docenti delle eventuali classi di destinazione, sono composte da un docente per ogni materia oggetto dell'esame (per un minimo di tre docenti).

Art. 6 (accesso all'esame di idoneità)

È possibile solo nei casi previsti dagli artt. 192-193 del decreto lgs 297/94. I casi principali sono i seguenti:

- a) Per lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso; può sostenere gli esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere all'anno successivo a quello frequentato.
- b) Per lo studente che volesse recuperare l'anno o gli anni persi nel corso della scuola superiore. È importante chiarire che non può trattarsi di abbreviazione del corso di studi della secondaria superiore, ma di effettivo recupero (esempio: lo studente con promozione alla terza può presentarsi agli esami di idoneità per l'accesso alla quarta solo se sono trascorsi almeno 3 anni dal conseguimento del diploma di terza media).
- c) Per gli studenti ultradiciottenni il giorno prima del primo scritto, è richiesto il solo possesso di diploma di terza media.
- d) Per gli studenti ultraventitreenni nell'anno solare, l'accesso all'esame è indipendente da qualsiasi titolo precedente.

Art. 7 (norma finale)

Eventuali ulteriori casi non esplicitamente affrontati da questo regolamento vengono affrontati e risolti dalla dirigenza, nel rispetto della normativa in vigore e dello spirito del presente regolamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe RUSSO